

Comune di Vessalico

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19:00 in sede di video conferenza, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento comunale, vennero per oggi convocati in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	Assenza Giustificata	PRESENTE	ASSENTE
Giliberti Paola		X	
ROLANDO VALERIA		X	
GUGLIERAME FLAVIO		X	
Bottello Chiara			X
RUDASSO Eleonora		X	
Farruku Esterina		X	
Capponi Elena		X	
ZERBONE Claudio		X	
GANDALINI GIOVANNI			X
Manfredi Flavio		X	
SASSO Sabrina			X
TOTALE	0	8	3

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. AVEGNO Angelo - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

1. *per quanto riguarda la TARI:*
 1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 4/08/2014 modificato con proprio atto n. 7 del 22/03/2019;

RILEVATO CHE:

- *ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*
- *(in caso di adozione del criterio della sola superficie sostituire con: ai sensi dell'art. 1 comma 652 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.)*
- *ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- *ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";*
- *la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti,*

anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*oppure* anche in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei*

rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,

- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
- Al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*
- Al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di

previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto

- all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale

VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 22/03/2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147.

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell'articolo 13 del dl 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in due rate con le seguenti scadenze:

RATA 1: 31/10/2020 nella misura del 50% del dovuto con applicazione delle tariffe 2019

RATA 2: 31/12/2020 nella misura di 50% del dovuto con applicazione delle tariffe 2019

UNICA SOLUZIONE entro il 30/09/2020

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del

quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

Udita

la relazione del segretario comunale, che ribadisce la volontà dell'Amministrazione di confermare le tariffe già vigenti per l'anno 2019 in attesa della redazione del PEF 2020 e dei conguagli per gli esercizi 2021/2022/2023

Udito

l'intervento del Sindaco, che fa presente che si è cercato di venire incontro ai cittadini spostando ad ottobre – dicembre i termini di pagamento della tassa. Il servizio di raccolta e trasporto è notevolmente migliorato (la percentuale di differenziata dei mesi di aprile maggio è intorno al 69%) anche se vi è ancora uno zoccolo duro nella popolazione, che stenta ad entrare nell'ottica della raccolta differenziata dei rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 espresso dal responsabile servizio interessato:

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale in data 25/6/2020);

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020 confermando quelle già approvate per l'anno 2019 , come determinate nella delibera di CC n.12 del 07/03/2019 che di seguito si riportano in forma semplificata,

UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,84	0,80	0,886916	59,339488
201	Unità domestica	2	0,98	1,60	1,034735	118,678976
201	Unità domestica	3	1,08	2,00	1,140320	148,348720
201	Unità domestica	4	1,16	2,60	1,224788	192,853336
201	Unità domestica	5	1,24	3,20	1,309256	237,357951
201	Unità domestica	6	1,30	3,70	1,372608	274,445131

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> $50 * 0,886916 + 59,339488 = 103,69$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> $70 * 1,034735 + 118,678976 = 191,11$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> $90 * 1,140320 + 148,348720 = 250,98$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> $120 * 1,224788 + 192,853336 = 339,83$

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,32	2,60	0,337873	0,588081	0,925954
102	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51	0,707421	1,246279	1,953700
103	Stabilimenti balneari	0,38	3,11	0,401224	0,703435	1,104659
104	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50	0,316756	0,565463	0,882219
105	Alberghi con ristorante	1,07	8,79	1,129762	1,988166	3,117928
106	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55	0,844682	1,481512	2,326194
107	Case di cura e riposo	0,95	7,82	1,003059	1,768767	2,771826
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21	1,055852	1,856979	2,912831
109	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50	0,580719	1,017833	1,598552
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria	0,87	7,11	0,918591	1,608175	2,526766
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenziati	1,07	8,80	1,129762	1,990428	3,120190
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,72	5,90	0,760213	1,334492	2,094705
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	0,971384	1,707697	2,679081
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,43	3,50	0,454016	0,791648	1,245664
115	Attività artigianali di produzione beni	0,55	4,50	0,580719	1,017833	1,598552
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67	5,110324	8,927259	14,083083
117	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	3,843301	6,744837	10,588138
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,76	14,43	1,858300	3,263850	5,122150
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59	1,626012	2,847669	4,473681
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	6,398463	11,245918	17,644381
121	Discoteche, night club	1,04	8,56	1,098086	1,936144	3,034230
122	Produttori agricoli, vendita prodotti artigianali	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000

3. Di dare atto che con precedente provvedimento consiliare n. 8 del 30/06/2020 è stato approvato il regolamento Tari;

4. di dare atto che, *ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020* si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

5. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per a Tari dovuta sull'anno mediante al seguente cadenza temporale:

- o unica emissione articolata in due rate con le seguenti scadenze:

RATA 1: 31/10/2020 nella misura del 50% del dovuto con applicazione delle tariffe 2019

RATA 2: 31/12/2020 nella misura di 50% del dovuto con applicazione delle tariffe 2019

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. AVEGNO Angelo
_____ F.to _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. AVEGNO Angelo
_____ F.to _____

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLA GILIBERTI
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
Dott. AVEGNO Angelo
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 267;
- Si certifica che la sua estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. comma 4 della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. AVEGNO Angelo
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vessalico dal giorno 09/07/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. AVEGNO Angelo
_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Avegno Angelo